

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Repubblica d'Estonia) il 25 marzo 2011 — AS Pimix, in liquidazione/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus; Põllumajandusministeerium

(Causa C-146/11)

(2011/C 160/15)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: AS Pimix, in liquidazione

Convenuti: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus; Põllumajandusministeerium

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 11 dicembre 2007, causa C-161/06, Skoma-Lux, Racc. pag. I-10841; 4 giugno 2009, causa C-560/07, Balbiino, Racc. pag. I-4447; e 29 ottobre 2009, causa C-140/08, Rakvere Lihakombinaat, Racc. pag. I-10533), occorra interpretare il combinato disposto dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 58 dell'atto d'adesione nel senso che si può esigere che un singolo ottemperi all'obbligo di cui al regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972 (¹),
 - a) nonostante il fatto che, in data 1° maggio 2004, detto regolamento non era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
 - b) e che il legislatore dello Stato membro interessato non ha riportato, in un atto di diritto interno, la definizione dei prodotti agricoli prevista dal regolamento, ma si è limitato a rinviare all'art. 4, n. 5, di detto regolamento, che non era stato regolarmente pubblicato,
 - c) mentre il singolo ha soddisfatto uno degli obblighi risultanti da detto regolamento (ha dichiarato la scorta conformemente al codice applicabile alle merci) e non l'ha contestato,
 - d) ed egli è stato assoggettato ad imposta dall'autorità competente dello Stato membro in una data in cui il regolamento n. 1972/2003 era già stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 2) Se dal combinato disposto dell'art. 58 dell'atto di adesione, dell'art. 297, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal terzo «considerando» e dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 1972/2003 si possa desumere che lo Stato membro può imporre al singolo il pagamento di un prelievo sulle scorte eccedenti se, alla data 1° maggio 2004, il regolamento n. 1972/2003 non

era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ma, al momento della tassazione supplementare ad opera dell'autorità competente dello Stato membro, detto regolamento era già stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (GU L 293, pag. 3).

Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-150/11)

(2011/C 160/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che richiedendo, oltre alla produzione della carta di circolazione, la produzione del certificato di conformità di un veicolo ai fini del controllo tecnico preventivo all'immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro e assoggettando i veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro ad un controllo tecnico preventivo alla loro immatricolazione non tenendo conto dei risultati del controllo tecnico condotto in un altro Stato membro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999, 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (¹) e dell'art. 34 sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due censure a sostegno del suo ricorso, vertenti sull'inosservanza dell'art. 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva 1999/37/CE da parte della normativa nazionale che, da un lato, richiede di produrre il certificato di conformità prima dell'immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in un altro Stato membro e, dall'altro, rifiuta di tenere conto dei risultati del controllo tecnico effettuato precedentemente in quest'altro Stato.

Con la sua prima censura, la Commissione imputa al convenuto di imporre in modo generale e sistematico un controllo tecnico preventivo all'immatricolazione dei veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri, senza tener conto di eventuali controlli già effettuati in questi ultimi. Un siffatto controllo può scoraggiare taluni interessati a importare in Belgio veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci, vietata dall'art. 34 TFUE.

Con la sua seconda censura, la Commissione rileva che, ai sensi della normativa nazionale, una domanda di immatricolazione non può essere convalidata in mancanza del certificato di controllo tecnico, che viene rilasciato dalle autorità belghe soltanto

a condizione di produrre il certificato di conformità, presentato oltre alla carta di circolazione rilasciata in un altro Stato membro. Una siffatta normativa è contraria all'art. 4 della direttiva 1999/37/CE e priva di contenuto il principio del riconoscimento delle carte di circolazione armonizzate rilasciate da altri Stati membri. Infatti, una misura del genere, benché applicabile indistintamente ai veicoli immatricolati in Belgio o in un altro Stato membro, incide maggiormente sui veicoli usati provenienti da un altro Stato membro, poiché, nella maggioranza degli Stati membri, il certificato di conformità non accompagna il veicolo.

(¹) GU L 138, pag. 57.